



Re.Cart srl
Vicolo Mapelli n.8
Milano
Tel.0238008634
0238007361
Fax 0233400107
WWW.recart.it
info@recart.it

A tutti i nostri
Sigg. Clienti
Loro sedi

Oggetto: SISTRI – NOVITA'

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato il D.M. 28 settembre 2010 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*”.

Il decreto confermando la data di operatività formale del SISTRI, il 1° ottobre, dispone:

- la proroga al **30 novembre 2010** del termine relativo alla consegna dei dispositivi;
- la proroga al **31 dicembre 2010** del termine di convivenza dei due regimi, Sistri e adempimenti cartacei (registro di carico e scarico e formulari).

Sul

Sul portale www.sistri.it è stata inoltre pubblicata una nota esplicativa del nuovo Decreto, oltre la nuova versione del Manuale e le Guide per produttori, trasportatori, recuperatori e/o smaltitori, che vi invitiamo a leggere attentamente.

La nota esplicativa dispone che **i soggetti iscritti a Sistri, già in possesso dei dispositivi elettronici, li dovranno utilizzare a partire dal primo di ottobre.**

Nella compilazione del registro cronologico inseriranno le informazioni sui rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre, mentre l'eventuale scarico dei rifiuti caricati sul registro cartaceo (art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006) nel periodo antecedente all'operatività del Sistri, potrà essere riportato, fino al 31 dicembre 2010, solo su tale registro.

Entro il 31 dicembre p.v. si dovranno tuttavia caricare sul registro cronologico i dati relativi ai rifiuti ancora “in giacenza” sul registro di carico e scarico cartaceo.

Nel caso in cui non tutti i soggetti interessati (produttore e/o trasportatore e/o impianto) dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, poichè non ancora dotati dei dispositivi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi:



N. Registro I-0000259



“Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima...”

I soggetti non ancora dotati dei dispositivi continueranno ad utilizzare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione (artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006).

Fino al 31 dicembre 2010, “le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione” degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193, D.Lgs. 152/2006” cioè quelle relative al registro di carico e scarico e ai formulari, di cui si raccomanda la compilazione.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Milano, 6 ottobre 2010

Re.Cart Srl

N.B. Il testo integrale del D.M. 28/09/2010 e la relativa Nota Esplicativa possono essere scaricati dal portale www.tutorifiuti.it oppure dal portale www.sistri.it